



Comune di  
**SCALA COELI**

-Cosenza-

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA**

# **DISTRIBUZIONE IDRICA**



Approvato con Delibera del Consiglio Comunale  
n° ... 23..... in data .22/07/2006

## **CAPO 1 (Disposizioni generali)**

### **Art. 1**

- ✦ Principi generali e campo di applicazione

## **CAPO II (Gestione dell'acquedotto)**

### **Art. 2**

- ✦ Assunzione del servizio acquedotto

### **Art. 3**

- ✦ Costruzione della rete idrica

### **Art. 4**

Proprietà delle tubazioni

### **Art. 5**

- ✦ Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

### **Art. 6**

- ✦ Interruzione del servizio di erogazione o deficienza del deflusso

### **Art. 7**

- ✦ Danni alle condotte e tubazioni in genere

### **Art. 8**

- ✦ Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

### **Art. 9**

- ✦ Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

## **CAPO III (Distribuzione dell'acqua)**

### **Art. 10**

- ✦ Modalità

## **CAPO IV (Forniture per uso pubblico)**

### **Art. 11**

- ✦ Definizione di impianti per uso pubblico

### **Art. 12**

- ✦ Uso delle fontanelle pubbliche

### **Art. 13**

- ✦ Vasche e cisterne pubbliche

### **Art. 14**

- ✦ Prese d'acqua per scopi particolari

## **CAPO V (Forniture ad uso privato)**

### **Art. 15**

- ✦ Definizione delle utenze private

### **Art. 16**

- ✦ Forniture su strade prive di rete

**Art. 17**

- ✦ Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quello domestico

**Art. 18**

- ✦ Soggetti ammessi alla fornitura

**CAPO VI Allacciamento utenza**

**Art. 19**

- ✦ Richiesta di allacciamento

**Art. 20**

- ✦ Durata della fornitura

**Art. 21**

- ✦ Concessione temporanea

**Art. 22**

- ✦ Uso dell'acqua

**Art. 23**

- ✦ Modalità di somministrazione ed accertamento dei consumi

**Art. 24**

- ✦ Tipo e calibro dei contatori

**Art. 25**

- ✦ Posizione dei contatori

**Art. 26**

- ✦ Contatori in fabbricati con più utenze

**Art. 27**

- ✦ Custodia e manutenzione dei contatori

**CAPO VIII (Manutenzione – ispezioni e verifiche degli impianti)**

**Art. 28**

- ✦ Manutenzione allacciamenti

**Art. 29**

- ✦ Difettosa o mancata misurazione dei consumi

**CAPO IX (Contabilizzazione dei consumi)**

**Art. 30**

- ✦ Accertamento dei consumi – lettura dei contatori

**Art. 31**

- ✦ Tariffe acqua

**Art. 32**

- ✦ Sospensione della fornitura per morosità – revoca – riattivazione

**Art. 33**

- ✦ Portata garantita

**Art. 34**

- ✦ Perdite, danni, responsabilità

**Art. 35**

- ✦ Manomissioni alla condotta

**Art. 36**

- ✦ Variazione delle tariffe e dei regolamenti

**Art. 37**

- ✦ Azioni giudiziarie

**CAPO X (Disposizioni finali)**

**Art. 38**

- ✦ Penalità

**Art. 39**

- ✦ Applicabilità del diritto comune

**Art. 40**

- ✦ entrata in vigore

**COMUNE DI SCALA COELI**  
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE**

**CAPO I**

Disposizioni generali

**Art. 1**

Principi generali e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità di distribuzione idrica comunale ne territorio di **Scala Coeli**. Ha per oggetto la definizione dei tipi e modalità di allacciamento alla rete idrica comunale, le procedure tecniche e amministrative per l'ottenimento dello stesso, la facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti, nonché la responsabilità degli utenti sull'uso e conservazione delle derivazioni.

**CAPO II**

Gestione dell'acquedotto

**Art. 2**

Assunzione del servizio acquedotto

Il servizio della distribuzione idrica comunale sul suolo pubblico è assunto direttamente dal Comune oppure mediante appalti. L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione la diversa forma di conduzione.

**Art. 3**

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti, fino al pozzetto di diramazione. In casi particolari, potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dal pubblico acquedotto potranno essere costruite dagli interessati in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spese dei richiedenti, previa relazione tecnica e stralcio planimetrico presentati dagli stessi e approvati dall'Amministrazione. I lavori dovranno essere realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza del servizio acquedotto comunale. La condotta, comunque, fino al pozzetto di distribuzione, diverrà di proprietà comunale.

Il richiedente deve a tale scopo fornire, a proprie cure e spese, al Comune tutte le autorizzazioni per il collocamento delle tubazioni ed attrezzature relative alla sua utenza, su proprietà di terzi eventualmente interessati.

**Art. 4**

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, ad esclusione del contatore, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione. La diramazione, dal pozzetto di presa fino al contatore, deve essere realizzata in tubi trafilati zincati. La stessa sarà realizzata a cure e spese dell'Utente.

**Art. 5**

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidati al servizio tecnico comunale, il quale, di volta in volta, si servirà in via ordinaria del personale dipendente. L'Ente potrà determinarsi per trovare altre forme per la sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti stessi.

#### **Art. 6**

##### Interruzione del servizio di erogazione o deficienza del deflusso

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione di deflusso, diminuzione di carico dell'acqua dovuti a causa di rotture, lavori in corso, cause di forza maggiore e simili, pur permanendo l'obbligo per la stessa di provvedere con maggiore sollecitudine alla loro rimozione. In caso di erogazione con scarsa pressione, laddove possibile, l'Amministrazione potrà autorizzare l'allaccio a presa diretta dalla condotta principale, con esecuzione dei lavori a carico dei richiedenti, con le modalità di cui l'Art. 3 del presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza della diminuita disponibilità alle sorgenti, o per altre inderogabili necessità e nessun indennizzo o riduzione di canone minimo annuo prestabilito spetterà all'Utente.

#### **Art. 7**

##### Danni alle condotte e tubazioni in genere

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il ripristino deve essere eseguito con assoluta urgenza e a totale carico di chi ha provocato il guasto. In caso di negligenza il Comune provvederà al ripristino della condotta, addebitando le spese maggiorate del 20%. Le tariffe applicate saranno quelle in vigore presso l'Ufficio del Genio Civile.

#### **Art. 8**

##### Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati al servizio, di inserirsi nelle operazioni nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

#### **Art. 9**

##### Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'Utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione. Uguale procedura dovrà essere effettuata per la riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi. Per il tempo che la condotta rimane chiusa, l'Utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero, di quel maggior consumo che dovesse segnalare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

### **CAPO III**

#### Distribuzione dell'acqua

#### **Art. 10**

##### Modalità

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

### **CAPO IV**

#### Forniture per uso pubblico

#### **Art. 11**

##### Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;

- b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) Gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali;
- d) Le bocche antincendio insistenti su suolo pubblico.

#### **Art. 12**

##### Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso, qualora l'acqua sia dichiarata potabile. È solo ammesso prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. È vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

#### **Art. 13**

##### Vasche e cisterne pubbliche

È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quelle cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda fino a 516,46 €uro, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

#### **Art. 14**

##### Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua, ma non sulla derivazione in concessione, potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per innaffiamento stradale e dei pubblici giardini e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione amministrativa prevista dalla legge, salvo applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

### **CAPO V**

#### Forniture ad uso privato

#### **Art. 15**

##### Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- a) quelle per uso domestico;
- b) quelle per uso di comunità non commerciali;
- c) quelle per usi industriali e/o artigianali;
- d) quelle per uso extra domestico;
- e) quelle per uso commerciale;
- f) quelle per uso zootecnico.

Le utenze di cui al punto "a" saranno tariffate come "utenze domestiche";

Le utenze di cui ai punti b - c - d - e, saranno tariffate come "utenze diverse";

Le utenze di cui al punto "f" saranno tariffate come utenze speciali.

#### **Art. 16**

##### Forniture su strade prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti. Tutti i lavori che sono richiesti per l'esecuzione delle opere di presa dalle condutture comunali all'apparecchio di misura, che sarà fornito dal Comune, saranno eseguiti a cura e spese del concessionario secondo le indicazioni date dall'Ufficio Tecnico comunale e collaudati dallo

stesso Ufficio che provvederà in tale occasione, a far montare e sigillare il contatore, a rilevare il numero e i dati di inizio utenza.

Lo stesso determinerà l'importo della cauzione da richiedere all'Utente, ove i lavori comportino la manomissione di strade, spazi pubblici o opere pubbliche a garanzia del loro corretto ripristino. I materiali e gli interventi previsti e compresi nel contributo fisso, sono i seguenti:

- Contatore.
- Manodopera idraulico comunale. (Per manodopera s'intende solo quella relativa al collegamento alla rete principale ed il montaggio del contatore).

Prescrizioni:

La tubazione va posta alla profondità di circa 0,50 m salvo impedimenti da far rilevare all'Ufficio tecnico prima del rinterro dei tubi e dovrà essere ricoperta da uno strato di sabbia dello spessore di cm 10. Le opere di scavo e quelle di ritombamento sono a carico dell'Utente.

L'esito favorevole del collaudo darà diritto allo svincolo dell'eventuale cauzione; in caso di esito sfavorevole verrà dato all'Utente un termine normalmente di 15 gg. per l'esecuzione dei lavori necessari alla regolarizzazione e nel caso non vengono eseguiti dall'Utente, in detto termine, saranno eseguiti dal Comune che incamererà la cauzione ponendo le eventuali spese eccedenti l'importo cauzionale a carico dell'Utente stesso. L'Utente dovrà inoltre provvedere alla manutenzione delle condutture di presa ricadenti su proprietà non comunale o su suolo non gravato da servitù di pubblico passaggio, salva la facoltà del Comune di farla riparare od escludere, ed il diritto di farsi rimborsare della spesa da parte del concessionario qualora questo non provveda ad eliminare le perdite o gli inconvenienti.

Le opere di derivazione e la tubatura per la distribuzione dell'acqua nelle case saranno eseguite dall'Utente.

#### **Art. 17**

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quello domestico

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dall'Ente. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

#### **Art. 18**

Soggetti ammessi alla fornitura

Il Comune concede lungo le vie percorse dalle condutture degli acquedotti, e sempre nei limiti delle sue potenzialità, l'acqua a coloro che in qualità di conduttori di stabili ne facciano richiesta. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini.

### **CAPO VI**

Allacciamento utenza

#### **Art. 19**

Richiesta di allacciamento

Per ottenere l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua, l'Utente deve presentare domanda di concessione indirizzata al Sindaco, specificandovi:

- a) nome e cognome, ditta, ragione commerciale e titolo del richiedente;
- b) la località, ubicazione ed uso del fabbricato a cui si dovrà fare la fornitura dell'acqua;
- c) diametro del contatore in relazione alla portata richiesta;
- d) qualifica e firma del richiedente, se proprietario, affittuario od agente;
- e) ricevuta del versamento per spesa di allaccio;
- f) ricevuta del versamento del deposito cauzionale ove richiesto.

La domanda, regolarmente sottoscritta, dovrà essere unica per ogni utenza, e dovrà indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'Art. 15.

La domanda suddetta ha forza impegnativa per il richiedente a tutti gli effetti di legge come pure quale accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

La Concessione dell'allacciamento viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ed è subordinata all'accertamento oltre che della disponibilità di acqua anche della regolarità del bene.  
A conclusione del procedimento amministrativo, sarà stipulato apposito contratto di fornitura.

#### **Art. 20 .**

##### Durata della fornitura

L'impegno ha inizio dal momento della presentazione della domanda fino al 31 dicembre dell'anno in corso e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno (anno solare) salvo preavviso di disdetta che dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata o presso l'Ufficio competente almeno due mesi prima della scadenza.

Le concessioni non potranno intendersi risolte per il fatto che la concessione dell'acqua sia usata da un Utente diverso dal concessionario. Il concessionario continuerà ad essere responsabile verso l'Amministrazione fino a quando, o per sua denuncia o per richiesta del nuovo Utente, questi, dalla data della sua iscrizione, sostituirà l'Utente cancellato agli effetti del presente regolamento.

#### **Art. 21**

##### Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico. Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni:

- a) l'acqua sarà misurata da contatore installato dal servizio acquedotto;
- b) il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione;
- c) Il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
- d) L'utenza sarà concessa previo pagamento delle spese di allacciamento in vigore al momento della richiesta;
- e) Per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale da congruarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione. Tale deposito dovrà essere pari al costo di 500 mc. annuali per le attività imprenditoriali e al costo di mc. 200 per le attività commerciali stagionali.
- f) È ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta dal concessionario almeno 30 gg. prima della scadenza prevista.

Per i cantieri edili è consentito, ove possibile, sia per la quantità d'acqua, sia per la possibilità di allaccio, la concessione provvisoria la cui validità non potrà eccedere la durata dei lavori per i quali è costituito il cantiere.

#### **Art. 22**

##### Uso dell'acqua

L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nella concessione e, in particolare, non può cederla a terzi senza specifica autorizzazione del servizio comunale acquedotto ed alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

#### **Art. 23**

##### Modalità di somministrazione ed accertamento dei consumi

Salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso facoltativo mediante contatore.

La quantità d'acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi di norma in primavera ed autunno e comunque, quando il servizio acquedotto lo riterrà opportuno.

Le somministrazioni d'acqua saranno fatte ai prezzi delle tariffe previste dalla Giunta comunale e dalla stessa nel tempo modificata.

La Giunta comunale determinerà all'inizio dell'anno la somma dovuta per l'allacciamento, in mancanza si applicheranno le tariffe in vigore non modificate.

#### **Art. 24**

##### Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono fissati dall'Ufficio in relazione all'utenza. I contatori sono forniti dall'Amministrazione; gli Utenti ne diventano proprietari e sono responsabili dell'integrità dei sigilli o di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'Utente dietro versamento del costo dello stesso.

#### **Art. 25**

##### Posizione dei contatori

Per le nuove utenze, i contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione. È fatto obbligo installare il contatore all'esterno dell'abitazione e non su proprietà pubblica o di uso pubblico, predisponendo apposito alloggio con relativo scarico avente le seguenti dimensioni:

- profondità almeno cm. 20;
- larghezza almeno cm. 50;
- altezza almeno cm. 30.

Nello stesso dovrà essere montata una saracinesca prima del contatore ed un rubinetto di spurgo subito dopo; dovrà altresì essere montata una valvola di ritegno, un giunto dielettrico ed eventuale riduttore di pressione laddove l'Utente lo ritiene necessario.

Per gli acquedotti rurali, il contatore dovrà essere posto nel pozzetto di distribuzione, ove non sia possibile, verrà costruito, a carico dell'Utente, apposito alloggio nelle immediate vicinanze. Lo sportello dell'alloggio del contatore dovrà essere provvisto di serratura con apertura dall'esterno di tipo universale.

#### **Art. 26**

##### Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

#### **Art. 27**

##### Custodia e manutenzione dei contatori

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggio del contatore e lo sportello dello stesso. Egli deve inoltre provvedere perché siano riparati dal gelo e dalle manomissioni, il contatore e le tubazioni non giacenti sul terreno di pertinenza di strade o di piazze pubbliche. Qualora si renda necessaria l'applicazione di una cassetta di custodia per proteggere il contatore contro il gelo, tale opera sarà a carico dell'Utente stesso. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'Utente, al quale per casi più gravi potrà essere sospesa dall'utenza.

### **CAPO VIII**

#### Manutenzione - ispezioni e verifiche degli impianti

#### **Art. 28**

##### Manutenzione allacciamenti

Con la firma della richiesta di concessione, l'Utente autorizza il personale del servizio acquedotto ad accedere in qualsiasi momento e senza che si debbano richiedere speciali autorizzazioni all'Autorità Giudiziaria, nella sua proprietà dove sono collocati la presa ed il contatore, sia per effettuare la lettura dei consumi e verificare le opere di diramazione ed erogazione, sia per chiudere l'erogazione dell'acqua per i motivi previsti dal seguente regolamento.

### **Art. 29**

#### Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare, per guasto verificatosi o per impossibilità ad accedere al contatore, o quando a seguito del secondo esito non sia possibile eseguire la lettura, il consumo verrà calcolato sulla media delle ultime due letture regolari effettuate e riferite allo stesso periodo di consumo. L'Utente sarà responsabile di qualsiasi rottura del sigillo che non sia fatta od autorizzata dagli addetti del Comune, e tale rottura determinerà l'applicazione delle disposizioni sancite dal presente Regolamento. Gli Utenti hanno l'onere di controllare i dati riportati sulla ricevuta/bolletta rilasciata dagli incaricati comunali. I reclami sulle letture dei consumi fatturati vanno presentati all'Ufficio competente entro due mesi dalla data della ricevuta/bolletta. Dopo tale termine sarà facoltà dell'Amministrazione decidere se accettare i reclami.

### **CAPO IX**

#### Contabilizzazione dei consumi

### **Art. 30**

#### Accertamento dei consumi - lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo di norma in primavera ed autunno, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive tre verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà aver luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'Utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore.

### **Art. 31**

#### Tariffe acqua

Le tariffe e la loro entrata in vigore verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

### **Art. 32**

#### Sospensione della fornitura per morosità - revoca - riattivazione

In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in bolletta verrà inviata al titolare del contratto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata tramite incaricato, la diffida al pagamento o avviso di pagamento. Se entro il termine indicato nella diffida il concessionario non avrà provveduto al pagamento, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua. Per riattivare l'erogazione, l'Utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura o di riapertura fissati dalle tariffe in vigore.

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che sia stato provveduto a saldare la morosità, la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra.

Per riattivare la concessione, l'Utente moroso, oltre alle spese sopra citate, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri.

### **Art. 33**

#### Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al sito del contatore. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

#### **Art. 34**

##### Perdite, danni, responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'Utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### **Art. 35**

##### Manomissioni alla condotta

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli Utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne, gli apparecchi di misura e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini;
- c) di fornirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

#### **Art. 36**

##### Variazione delle tariffe e dei regolamenti

L'Ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune. Nel caso l'Utente non receda dalla concessione, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Art. 37**

##### Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione e gli utenti, non altrimenti risolta in via amministrativa, è competente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune di **Scala Coeli**.

#### **CAPO X**

##### Disposizioni finali

#### **Art. 38**

##### Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa ai sensi della Legge N° 689 del 24.11.1981, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta comunale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia stata ridotta al suo stato normale.

#### **Art. 39**

##### Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, disposizioni e gli usi vigenti.

**Art. 40**

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, decorrenti dalla esecutività o immediata eseguibilità della delibera di approvazione dello stesso.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 28.07.2006. Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al ..... Entrata in vigore: .....